

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE AZIENDALE

Il giorno 21 dicembre 2016 presso la sede della Confcommercio:

- PIEMME S.P.A. in persona di Claudio Di Vincenzo e Maria Cristina Amodeo, assistiti dall'Avv. Ettore Paparazzo e dalla Confcommercio Roma in persona di Maria Elisabetta Russo.
- la Filcams – CGIL nazionale in persona di Loredana Colarusso;
- la Fisascat – CISL nazionale in persona di Marco Demurtas;
- la Uiltucs in persona di Paolo Proietti;

Presente la RSA

PREMESSO CHE

1. La società PIEMME Spa negli incontri con le OO.SS. tenutesi nel corso dei mesi di novembre e dicembre c.a., ha comunicato il permanere delle difficoltà aziendali legate all'andamento involutivo del mercato e al conseguente calo del fatturato;
2. In data 09 giugno 2015 le Parti hanno sottoscritto un contratto di solidarietà difensivo ex L. 236/1993 prorogato fino al 31.12.2016 con accordo del 24 giugno 2016 per gestire l'esubero dichiarato dalla Società con lettera del 5 giugno 2015 ex artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991, e pari a n° 30 lavoratori.
3. Allo stato attuale, viste le gravi condizioni di mercato e di fatturato, e nonostante gli interventi effettuati, l'azienda ha denunciato un esubero di:
 - N. 2 lavoratori nell'unità produttiva di Roma;
 - N.2 lavoratori nell'unità produttiva di Napoli;
 - N. 1 lavoratori nell'unità produttiva di Lecce;
 - N.3 lavoratori nell'unità produttiva di Ancona;
 - N.1 lavoratori nell'unità produttiva di Milano;
 - N. 2 lavoratori nell'unità produttiva di Mestre;
 - N. 1 lavoratori nell'unità produttiva di Udine.
4. La società ha inoltre confermato, nel corso della riunione aggiornata alla data odierna, le ragioni alla base dell'esubero dichiarato nonché del permanere delle difficoltà economiche e finanziarie aziendali fornendo ulteriori elementi ed informazioni al riguardo;
5. Nel corso dell'incontro, le parti hanno proseguito il confronto in merito alle criticità sopra citate al fine di individuare congiuntamente un percorso idoneo a far fronte alle problematiche occupazionali aziendali.
6. La società occupa complessivamente 75 dipendenti (più 11 dirigenti) ai quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. La Società è inquadrata ai fini INPS nel settore "Servizi" e non è pertanto destinataria degli ammortizzatori c.d. "ordinari. Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 148/2015, la Società è soggetta alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l'INPS.
7. L'orario ordinario di lavoro settimanale dei lavoratori è pari a 40 ore realizzate ai sensi dell'art. 121, lett. c), CCNL Terziario.


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Valutate le problematiche aziendali nel suo complesso e la volontà più volte ribadita dalle OO.SS. di ricercare una complessiva pattuizione conservativa e non traumatica ed alternativa rispetto ai licenziamenti plurimi nelle province citate in premessa, le Parti individuano il ricorso al Fondo di Integrazione Salariale, quale strumento utile per la risoluzione delle problematiche aziendali ed



alternativo alla risoluzione dei rapporti di lavoro e, a tal fine, avviano e definiscono, in questa sede, l'accordo collettivo aziendale ex art. 31, D.Lgs. 148/2015 nei termini di seguito indicati:

- 1 Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.
- 2 Le parti, dopo ampio esame della situazione produttiva ed occupazionale della società, prendono atto del permanere di una situazione di crisi e concordano nel richiedere l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 per un numero massimo di 49 lavoratori, addetti alle unità produttive di Ancona, Lecce, Milano, Napoli, Roma, Udine, Venezia secondo le modalità di seguito indicate.
- 3 A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, per i lavoratori alla medesima interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge.
- 4 l'orario di lavoro dei dipendenti interessati verrà ridotto nella misura media massima indicata nel citato Allegato 1; a tal riguardo, si specifica che, per il personale part-time, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali, la società si impegna a contenere l'impatto della riduzione oraria; la società comunicherà il calendario delle giornate di FIS al quale saranno rimandate le modalità di applicazione della suddetta riduzione. A tal fine si specifica comunque che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, D. Lgs 148/2015, la riduzione media oraria di dipendenti coinvolti, non supererà il 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile fermo restando che la riduzione complessiva per ciascun lavoratore non supererà il 70% nell'arco dell'intero periodo di durata del contratto FIS;
- 5 Vista la complessità dell'organizzazione aziendale, si prevedono riduzioni articolate attraverso:
 - 6 entrata ritardata;
 - 7 uscita anticipata;
 - 8 distribuzione ed articolazione dell'orario settimanale/mensile differenziata (orizzontale e/o verticale)
- 9 L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato all'accordo.
- 10 Le Parti convengono che, per improvvise esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, potranno essere modificate la distribuzione e l'articolazione delle riduzioni inizialmente comunicate ai lavoratori, previa informativa agli enti competenti e alle OO.SS.
- 11 L'azienda si impegna a comunicare mensilmente agli uffici competenti e alle OO.SS. la specifica dell'orario attribuito ad ogni lavoratore collocato in riduzione oraria o dei turni assegnati nel rispetto dei principi fissati col presente accordo.
- 12 L'Azienda, stante le difficoltà economiche e finanziarie già precisate in premessa e stante comunque le indicazioni da ultimo fornite dall'INPS con Messaggio n. 4885 del 2.12.2016, chiederà il pagamento diretto dell'assegno di solidarietà a carico dell'istituto previdenziale. Qualora l'autorizzazione amministrativa per il pagamento e/o la concessione dei contributi dovesse tardare o risultare sospesa e/o negata, le parti concordano fin d'ora di incontrarsi entro il mese di marzo 2017.
- 13 Con riferimento al punto che precede, le Parti concordano che, la validità del presente accordo è subordinata alla effettiva capienza delle risorse previste e destinate per il finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale; a tal fine le Parti convengono che, in caso di diniego del contributo, per carenza di fondi o per altro motivo non imputabile all'azienda, la perdita di retribuzione derivante dalla riduzione di orario applicata, sarà gestita attraverso modalità da definirsi tra le Parti sulla base di principi solidaristici anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 D.L. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) nonché a quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi.
- 14 Le modalità di applicazione per ogni lavoratore delle riduzioni orarie per effetto del presente accordo, saranno allegate alla richiesta di intervento del Fondo, contestualmente, comunicata alle OO.SS. firmatarie.
- 15 Le parti concordano che l'azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale o di singoli reparti di essa registrasse fisiologici incrementi, potrà far uscire dalla




riduzione oraria, in misura proporzionale, lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti;

16 Le Parti concordano fin da ora che, durante la riduzione oraria prevista dal presente accordo, si incontreranno trimestralmente e comunque su richiesta delle stesse, a livello territoriale o nazionale, per monitorare l'utilizzo dello strumento.

17 Con la sottoscrizione del presente accordo, si intende esperita e conclusa la procedura di cui all'art. 31, D.Lgs. 148/2015 e successive modifiche ed integrazioni ed a ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia ed infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione di cui alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto


PIEMME SPA



CONFCOMMERCIOR ROMA



FILCAMS - EGIT



FISASCAT - CISL



UILTUCS



RSA

